

R.P.U. 39-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA

Sezione Civile e Concorsuale

Il Tribunale di Siena riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

- | | |
|----------------------------|-----------------------|
| - dott.ssa Marianna Serrao | Presidente |
| - dott.ssa Valentina Lisi | Giudice |
| - dott.ssa Marta Dell'Unto | Giudice relatore est. |

nel procedimento unitario n. **39-1/2023** avente ad oggetto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da:

FIGUS Mauro (C.F. FGSMRA66P11H738S), nato a Samassi (CA), in data 11.9.1966 e residente in Siena Via Ricasoli 62/2, con l'assistenza dell'OCC in persona del gestore della crisi dott. Raffaele Maio;

ricorrente in proprio

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

letti gli atti e sentita la relazione del giudice delegato alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII, nonché viste le risultanze delle informative acquisite;

esaminato, in particolare, il ricorso volto all'apertura della liquidazione controllata dei beni depositato in data 23.6.2023 dal debitore in proprio, con l'assistenza del gestore della crisi nominato dall'OCC dott. Raffaele Maio;

dato atto che il giudice delegato alla trattazione ai sensi dell'art. 41, co. 6, CCII ha provveduto all'audizione del debitore e dell'OCC all'udienza del 19.7.2023, riservando all'esito di riferire al collegio per la decisione;

visti gli artt. 268 e ss. CCII;



rilevato, in via generale, che, in virtù del richiamo contenuto nell'art. 65, co. 2 CCII e nell'art. 270, co. 5 CCII, per quanto non espressamente previsto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III;

rilevato che, ai sensi dell'art. 269 CCII, il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC;

ritenuta la competenza territoriale del Tribunale di Siena ai sensi dell'art. 27 CCII, atteso che il debitore ha la propria residenza in Siena, come risulta dalla documentazione in atti;

rilevato che il debitore è una persona fisica, che ha cessato la pregressa attività imprenditoriale da diversi anni;

ritenuto che sussistano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata in quanto:

- a) il ricorrente versa in uno stato di sovraindebitamento (definito dall'art. 1, co. 2, lett. c del CCII come *«lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza»*), atteso che dall'ammontare del passivo a fronte del patrimonio del debitore si evince che quest'ultimo non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come desumibile dagli atti e in particolare dalla relazione dell'OCC;
- b) non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;
- c) l'OCC ha valutato come completa ed attendibile la documentazione depositata a corredo della domanda, illustrando al contempo la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

rilevato, in merito al passivo illustrato nel ricorso, che la formazione dello stato passivo compete al nominando liquidatore a norma dell'art. 273 CCII, previo deposito tempestivo da parte dei creditori delle domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 CCI;



osservato, in proposito, che l'art. 6 CCII, non contempla tra i crediti prededucibili quelli dei professionisti che abbiano assistito in varia guisa il debitore sovraindebitato, inserendo nel perimetro della prededuzione unicamente i gestori dell'OCC;

precisato, ulteriormente, che ai sensi dell'art. 270, co. 5, CCII alla procedura di liquidazione controllata si applicano espressamente gli articoli 150 e 151 CCII con riferimento al concorso formale e sostanziale di tutti i creditori, i cui crediti dovranno pertanto essere accertati ai sensi delle suddette disposizioni normative e soddisfatti secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto ai sensi dell'art. 275, co. 5, CCII;

osservato che spetterà al liquidatore ogni verifica circa la consistenza del patrimonio liquidabile, all'esito della relazione di inventario da effettuare ai sensi dell'art. 272 CCII;

precisato, altresì, che la liquidazione ha ad oggetto tutti i beni del debitore, anche sopravvenuti nel corso della procedura, e ciò a prescindere da eventuali indicazioni e/o limitazioni da parte del debitore, da intendersi come meramente descrittive e non vincolanti per il liquidatore a fronte dello spossessamento derivante dall'apertura della liquidazione controllata con la sola eccezione di quanto indicato dall'art. 268, co. 4, CCII, cosicché il debitore dovrà mettere a disposizione del liquidatore tutti i suoi beni;

precisato, ulteriormente, che è rimesso al liquidatore, previa autorizzazione del giudice delegato, l'esercizio ai sensi dell'art. 274 CCII delle azioni volte a conseguire la disponibilità di beni, recuperare crediti e/o far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori e che pertanto il liquidatore stesso provvederà a verificare le azioni restitutorie/recuperatorie da instaurarsi anche con riguardo alle utilità acquisibili in via successoria;

ritenuto che il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia debba essere in concreto determinato dal giudice delegato;

rilevato, inoltre, che con riferimento ai beni mobili registrati intestati al debitore - fermo restando che costituisce adempimento del liquidatore la predisposizione del programma di liquidazione ai sensi dell'art. 272 CCII - l'utilizzo di uno o alcuno dei suddetti beni può essere autorizzato dal tribunale soltanto in presenza di gravi e specifiche ragioni (cfr. art. 270, co. 2, lett. e) CCII), che allo stato non sono state esplicitamente dedotte dal ricorrente, né sono state oggetto di specifica valutazione da parte dell'OCC, impregiudicata ogni eventuale diversa valutazione, previo parere del liquidatore, nel caso sia compiutamente dedotto che l'utilizzo



dei suddetti beni sia necessario per lo svolgimento di attività lavorativa ovvero per altri adempimenti da considerarsi preminenti rispetto alla tutela degli interessi dei creditori;

osservato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, co. 5 e 150 CCII;

considerato, infine, che le cessioni del quinto dello stipendio del debitore devono ritenersi inopponibili alla procedura dopo la sua apertura, la quale, come anzidetto, comporta in capo al debitore lo spossessamento dei beni e l'apertura del concorso formale e sostanziale tra i creditori, in applicazione degli artt. 150 e 151 CCII previsti per la liquidazione giudiziale, tale che i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo e potranno trovare soddisfazione nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori (cfr. nella giurisprudenza di merito, Tribunale Verona, 20.9.2022; Tribunale Verona, 5.10.2022; Tribunale Modena, 8.2.2023; Tribunale Mantova, 20.4.2023; Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 11.5.2023);

letto l'art. 270, comma 2, lett. b), ai sensi del quale il Tribunale «*nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202*» e ritenuto che, nella specie, possa confermarsi il professionista nominato dall'OCC anche quale liquidatore;

letta altresì la lettera f) della stessa norma ai sensi della quale il Tribunale «*dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività di impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il Registro delle Imprese*»;

rilevato che, nel caso di specie, il debitore non svolge attività di impresa e che può pertanto disporsi che della presente sentenza sia data pubblicità ai terzi, previo oscuramento di eventuali dati sensibili, mediante inserimento a cura del liquidatore nel sito internet del Ministero della Giustizia sino alla chiusura della procedura;

visto l'art. 270 CCII,

dichiara



aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di **FIGUS Mauro (C.F. FGSMPRA66P11H738S)**, nato a Samassi (CA) in data 11.9.1966 e residente in Siena, via Ricasoli n. 62/2;

nomina

quale giudice delegato la dott.ssa Marta Dell'Unto;

conferma

quale liquidatore il dott. **Raffaele Maio**, dottore commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena e presente nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202;

rimette

al giudice delegato la fissazione del limite di mantenimento di cui all'art. 268, co. 4, lett. b), CCII;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parti del patrimonio di liquidazione, dando atto che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo;

ordina

altresì al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

dispone

che il liquidatore apra un conto corrente dedicato alla procedura nel quale dovrà essere riversato l'eventuale residuo del conto corrente intestato al debitore e nel quale, mensilmente, verrà accreditata la retribuzione, con successivo riversamento della quota necessaria per il mantenimento;

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato dal ricorrente termine di sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;

dà atto



che, sino alla chiusura della procedura di liquidazione, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda al riparto ai creditori non appena venduti eventuali beni mobili ed immobili, anche sopravvenuti, del debitore;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;



- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art.280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone

che il liquidatore provveda immediatamente all'inserimento della sentenza nell'apposito sito internet del Ministero della Giustizia e che, ove necessario, venga trascritta presso gli uffici competenti (PRA, Ufficio del Territorio, ecc.), documentando l'esecuzione dei suddetti adempimenti nella prima relazione semestrale;

dispone

che il liquidatore notifichi la presente sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni ai sensi dell'art. 270, co. 4 CCII (la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico).

Si comunichi al debitore, al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Siena, nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2023, dal tribunale come sopra composto, su relazione della dott.ssa Marta Dell'Unto.

La giudice rel. ed est.

(dott.ssa Marta Dell'Unto)

La Presidente

(dott.ssa Marianna Serrao)

